

FAQ bando per Startup Innovative

Versione 2 del 17/07/2026

Domanda 1:

Per le startup innovative non soggette all'obbligo di revisione legale (art. 2477 c.c.), il bilancio d'esercizio al 31.12.2025 deve essere accompagnato dalla certificazione rilasciata da un revisore legale per poter presentare la Manifestazione di Interesse?

Risposta: No. Ai fini della presentazione della Manifestazione di Interesse è sufficiente trasmettere il bilancio di esercizio al 31.12.2025 regolarmente approvato e depositato anche se non sottoposto a revisione legale.

Tuttavia, in caso di ammissione alla Seconda Fase la società dovrà impegnarsi a nominare un revisore legale e a ottenere la certificazione del bilancio, come previsto dall'Avviso.

Domanda 2:

Quando può essere esercitata la Put Option (Opzione di Vendita) da parte dell'Investitore?

Risposta: Non è previsto un vincolo temporale minimo (es. "dopo X anni"). L'art. 14.1 dello Schema di Accordo di Investimento (Allegato C) prevede che l'Investitore, in qualunque momento successivo alla Conversione dell'investimento in capitale sociale, possa esercitare a propria discrezione i diritti di way-out, tra cui l'Opzione di Vendita (art. 14.2).

L'opzione è quindi esercitabile in qualsiasi momento dopo la conversione, senza necessità che sia trascorso un periodo minimo di detenzione, tramite Comunicazione Scritta all'Investitore.

Domanda 3:

Chi è obbligato ad acquistare le partecipazioni dell'Investitore in caso di esercizio della Put Option?

Risposta: Sono obbligati i Soci Fondatori/Attuali indicati nel singolo Accordo di Investimento — non la startup come società. L'art. 14.2 prevede che i Soci Fondatori/Attuali acquistino la totalità della partecipazione dell'Investitore, proporzionalmente alla quota da ciascuno detenuta nel capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

Non si tratta quindi di un obbligo della società, né di un obbligo esteso automaticamente a tutti i soci indistintamente: riguarda i soci designati come parte dell'Accordo (tipicamente i founder), pro-quota rispetto alla loro partecipazione.

Domanda 4:

Come si determina il "Valore di Mercato" citato nelle clausole?

Risposta: La definizione contrattuale (sezione Definizioni, Allegato C) indica il Valore di Mercato come il valore del 100% del capitale sociale, determinato secondo l'ordinaria prassi di mercato tenendo conto di: (i) consistenza patrimoniale, in un'ottica di continuità aziendale; (ii) prospettive reddituali; (iii) valore dell'avviamento; (iv) eventuale valore di mercato delle partecipazioni; utilizzando le metodologie più adeguate al tipo di impresa.

In assenza di accordo tra le Parti su questo valore, la determinazione viene affidata a un "Esperto" terzo, scelto di comune accordo tra i Soci entro 10 giorni lavorativi o, in mancanza, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti competente per territorio. L'Esperto agisce come arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c. e decide secondo equo apprezzamento entro 30 giorni dall'incarico; il relativo costo è di norma a carico della Società, salvo diverso accordo.

Domanda 5:

Quale percentuale esatta prenderà l'investitore con i 100.000 €?

Risposta: Il bando fissa solo un tetto massimo (25% del capitale) e un importo massimo (€ 100.000 per startup selezionata), non una percentuale fissa uguale per tutte le startup. L'art. 3.2 dello Schema di Accordo (Allegato C) chiarisce che la quota esatta sarà determinata sulla base dell'ultima valutazione post-money della Società, non precedente a una certa data concordata.

In sostanza: $\text{percentuale} = \text{Investimento (fino a € 100.000)} \div \text{Valutazione post-money della startup}$, con tetto massimo al 25%. Il margine ampio tra 0% e 25% non è un'imprecisione del bando, ma riflette il fatto che ogni startup ha una valutazione diversa, e la percentuale finale dipende da quella valutazione specifica.